RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Direzione Acquisti

RISPOSTE AI QUESITI

Procedura di gara n° DAC.0044.2026 relativa all'*"Accordo Quadro per la Progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di rinnovo degli impianti di trazione elettrica su linee e tratti di linee di RFI S.p.A., delle reti ferroviarie regionali e di altre società del Gruppo FSI, nonché delle imprese di traporto ferroviarie nel periodo 2026-2028.*

Si fa seguito alla pubblicazione del 04/09/2026 e si dà riscontro qui di seguito agli ulteriori quesiti pervenuti:

QUESITO 29
In riferimento alla risposta del quesito 25, la scrivente chiede se, un carro di tesatura immatricolato prima del 31/12/2013 dotato di n° 4 cavalletti porta bobine idraulici e freno idraulico idoneo alla tesatura di due fili e due funi contemporaneamente con controllo del tiro indipendente, quindi rispondente alla scheda tecnica del sistema SQ001 per LTE002 (per i mezzi immatricolati prima del 31/12/2013), possa essere utilizzato per assolvere al soddisfacimento del requisito relativo a un singolo carro di tesatura frenata, a prescindere dal numero di cabestani.

RISPOSTA 29
Si conferma quanto già chiarito nella risposta al quesito n. 25.Ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto, anche per i carri di tesatura immatricolati anteriormente al 31/12/2013 resta necessario il possesso delle caratteristiche previste dalla relativa scheda tecnica. In particolare, il riferimento alla data di immatricolazione del 31/12/2013 rileva esclusivamente con riguardo al requisito dell'indipendenza del controllo del tiro e non incide sul requisito relativo alla presenza dei n. 4 cabestani, che deve pertanto ritenersi confermato.

QUESITO 30
Con riferimento all'art. 8, comma 2, si chiede di precisare, già in fase di gara, la composizione e il peso percentuale di ciascun indice elementare utilizzato per determinare l'indice sintetico di revisione prezzi applicabile alle TOL oggetto del primo contratto applicativo, la cui sottoscrizione è prevista contestualmente a quella del presente Accordo Quadro.
In alternativa, considerato che le attività maggiormente caratterizzanti l'Accordo Quadro sono già individuabili, si chiede di valutare l'adozione di un unico indice sintetico di revisione prezzi, applicabile a tutti i contratti applicativi, comunicandone sin d'ora la composizione e i relativi pesi percentuali.

RISPOSTA 30
Ai fini dell'applicazione della revisione prezzi, l'Indice sintetico di riferimento sarà individuato per ciascun Contratto Applicativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici associati alle pertinenti Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato II.2-bis al D.lgs. n. 36/2023.
Pertanto, la composizione dell'Indice sintetico e i relativi pesi sono determinati con riferimento alle caratteristiche dello specifico Contratto Applicativo, secondo le modalità sopra richiamate e in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 dell'Allegato II.2-bis cit.

Per le medesime ragioni, non è prevista l'individuazione di un unico Indice sintetico applicabile indistintamente a tutti i Contratti Applicativi, dovendo l'Indice di riferimento essere determinato in funzione delle lavorazioni e dei relativi importi propri di ciascun Contratto Applicativo.
Resta pertanto fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema di Accordo Quadro.

QUESITO 31
Il dettato contrattuale prevede che, in alternativa alla stipula ex novo di una Polizza RC Professionale Progettista, il progettista può trasmettere a RFI anche una propria Polizza RC Professionale già in vigore, nelle tempistiche e con i medesimi requisiti e massimali indicati. In sede di precedenti procedure (DAC.0217.2022 -quesito 13, DAC.0259.2024 -quesito 23 e DAC.0091.2026-quesito 22) è stata accolta la richiesta dell'Appaltatore di dare prova della esistenza di una polizza già in vigore, avente i requisiti e massimali contrattuali, tramite la consegna di attestati di polizza sottoscritta sulla base di un programma internazionale di gruppo e con durata e rinnovo annuale, rimanendo inteso che il rinnovo avviene senza soluzione di continuità. Da ultimo, conformemente alla risposta al quesito 22 della procedura DAC. 0091.2026, è stato confermato che qualora la polizza RC Professionale Progettista dell'Appaltatore sia emessa sulla base di un programma internazionale di Gruppo ed assolva i requisiti circa il massimale e circa la copertura per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista, in particolare allorquando siano coperte le spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e i maggiori costi ed oneri che il Committente dovesse sopportare - anche per le varianti resesi necessarie, in corso d'opera - per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo e degli elaborati di dettaglio, imputabili a colpa professionale del progettista e/o dei professionisti della cui opera ci si avvale, l'Appaltatore possa consegnare un attestato di polizza seppur la forma del documento non sia quello dello schema tipo 2.2 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193, rimanendo inteso che detta polizza è pienamente corrispondente ai requisiti di rischio ed ai massimali indicati all'art. 13.4.
In considerazione di quanto sopra esposto si richiede di confermare che l'ottemperanza all'art. 13.4 possa ritenersi assolta dall'Appaltatore, attraverso la consegna di un attestato di polizza rispondente ai requisiti circa i massimali e rischi coperti, quand'anche la forma dello stesso non sia quella dello schema tipo 2.2., sempre che lo stesso sia oggetto di rinnovo annuale e che sia mantenuto vigente anche in caso di ritardo nell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, sino a 12 mesi dall'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

RISPOSTA 31
Si conferma, specificando che la copertura assicurativa dovrà essere integrata mediante apposita appendice alla polizza Professionale presentata dal Progettista, recante espresso riferimento allo specifico Contratto stipulato con RFI.

QUESITO 32
Il dettato contrattuale prevede che, in alternativa alla stipula ex novo di una Polizza RC Professionale Progettista, il progettista può trasmettere a RFI anche una propria Polizza RC Professionale già in vigore, nelle tempistiche e con i medesimi requisiti e massimali indicati.
Qualora l'Appaltatore sia costituito in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), fermo restando che ciascuna impresa raggruppata è tenuta a soddisfare integralmente i requisiti richiesti e a garantire il massimale previsto, si chiede di confermare che ciascun componente del RTI possa comprovare

il possesso della predetta copertura assicurativa mediante la produzione del proprio attestato di polizza di Responsabilità Civile Professionale già vigente attestante i requisiti, la validità ed il massimale della stessa.

RISPOSTA 32
Si rimanda alla risposta al quesito n. 31.

QUESITO 33
Il dettato contrattuale prevede che la Polizza EAR dovrà prevedere, quanto alla Sezione B, un massimale pari al 5% della somma assicurata per gli impianti con un minimo di 500.000 euro e un massimo di 5.000.000 euro e che i massimali, determinati secondo i criteri di cui sopra, saranno indicati nel Contratto Applicativo. Si chiede di confermare che per la quantificazione della somma assicurata ex Sezione B si farà esclusivo riferimento al valore degli impianti, così come identificati nel singolo Contratto Applicativo e non al valore totale del Contratto Applicativo.

RISPOSTA 33
Si conferma quanto previsto nell'Allegato 13 – "Polizze assicurative" dello Schema di Accordo Quadro.

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
Gennaro Esposito

Gennaro Esposito

Firmato da GENNARO ESPOSITO
il 07/10/2026 alle 09:02:42 CEST